



# **COMUNE DI FALERNA**

**(Provincia di Catanzaro)**

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.05.2023**

Esecutivo dal -----

# **INDICE**

## **Titolo I. – Adozione**

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Requisiti per l'affidamento dell'animale

Art. 3 – Modalità di adozione

Art. 4 – Pubblicità per le adozioni

## **Titolo II. - Modifiche dell'adozione**

Art. 5 – Decesso o smarrimento del cane adottato

Art. 6 – Cessione del cane adottato

Art. 7 – Trasferimento di residenza dell'affidatario

Art. 8 – Rinuncia all'adozione

## **Titolo III. - Agevolazioni fiscali**

Art. 9 – Requisiti

Art. 10 – Agevolazioni

Art. 11 – Verifiche e controlli

## **Titolo IV. – Adozione a distanza**

Art. 12 – Adozioni a distanza

Art. 13 – Modalità di adozione a distanza

Art. 14 – Utilizzo dei fondi

## **Titolo V. – Cattura di cani di proprietà**

Art. 15 – Cattura di cani di proprietà

Art. 16 – Casi non previsti dal presente regolamento

## **TITOLO I - ADOZIONE**

### **Art. 1 – FINALITÀ**

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale di Falerna, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso la struttura di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili e limitare i costi del randagismo a carico della collettività. Sarà privilegiata l'adozione dei cani da parte dell'Associazioni di categoria di cui a successivo art. 12, nella misura in cui detta circostanza possa arrecare risparmio alla collettività rispetto a quanto previsto nel successivo art. 10.

### **Art. 2 - REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DELL'ANIMALE**

I cani randagi catturati sul territorio del Comune Falerna e ricoverati presso il canile convenzionato potranno essere affidati definitivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo al soggetto aspirante affidatario: 1) compimento del diciottesimo anno di età; 2) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie; 3) assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare; 4) consenso a far visionare il cane dopo l'adozione, anche senza preavviso agli uffici comunali preposti o altri soggetti delegati allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

### **ART. 3 - MODALITA' DI ADOZIONE**

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune di Falerna ed ospitati presso il canile convenzionato, possono essere adottati, decorsi almeno 20 (venti) giorni dal ricovero presso la struttura, dai privati che ne facciano richiesta. Gli interessati all'adozione di un cane presentano la relativa richiesta scritta, su appositi moduli predisposti dall'Ente. In caso di valutazione positiva, il Comune rilascia al richiedente l'autorizzazione a recarsi presso la struttura convenzionata per l'adozione del cane. E' consentita l'adozione di un solo cane per nucleo familiare. La struttura convenzionata identifica il cane, da un punto di vista descrittivo, con foto e microchip. Tale documentazione, allegata all'autorizzazione, è consegnata all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune, che provvede in cinque giorni a rilasciare il nulla osta per il ritiro del cane dalla struttura. Prima della consegna al richiedente, il cane è sottoposto ad accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto prescritto dal medico veterinario convenzionato con l'ASP. Il cane adottato passa nella proprietà dell'adottante con relativa iscrizione all'anagrafe canina.

### **ART. 4 - PUBBLICITÀ PER LE ADOZIONI**

Il Comune, in collaborazione con il canile adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, web, social media, ecc.) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.

## **TITOLO II - MODIFICHE DELL'ADOZIONE**

### **Art. 5 – DECESSO O SMARRIMENTO DEL CANE ADOTTATO**

Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al responsabile del servizio presso il Comune ed alla ASL entro il terzo giorno successivo all'evento. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento l'affidatario dovrà darne comunicazione immediata alla ASL competente per non incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti norme.

#### Art. 6 – CESSIONE DEL CANE ADOTTATO

L'affidatario si impegna a non cedere l'animale, se non previa segnalazione all'ufficio comunale competente e al servizio veterinario dell'Asl di competenza.

#### Art. 7 – TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL'AFFIDATARIO

In caso di cambio di residenza dell'affidatario, quest'ultimo è tenuto a fornire comunicazione scritta al Comune di Falerna del nuovo domicilio e alla ASL in cui è ubicato.

#### Art. 8 – RINUNCIA ALL'ADOZIONE

Il cittadino che per motivi logistici (cambio di abitazione, allergie, nascita bambini, ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio e/o residenza può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane con le modalità specificate al successivo Art 15.

### TITOLO III - AGEVOLAZIONI FISCALI

#### Art. 9 – REQUISITI

Per poter riconoscere lo sconto previsto dal presente regolamento l'adottante od altro componente del nucleo familiare dovrà essere intestatario di un'utenza TARI. L'adottante e/o il titolare dell'utenza TA.RI. dovrà aver adempiuto regolarmente agli obblighi tributari del Comune di Falerna.

#### Art. 10 – INCENTIVI PER L'AFFIDATARIO

Le agevolazioni disciplinate nel presente articolo potranno subire modifiche da parte dell'Amministrazione Comunale tramite apposita Delibera di Giunta Municipale.

**L'adozione è completamente gratuita e prevede l'agevolazione di un sconto di € 200.00 (duecento,00)** sull'importo TARI versato dal nucleo familiare del cittadino adottante.

Qualora l'importo TA.RI da versare da parte del nucleo familiare sia inferiore allo sconto l'utente sarà esente dall'imposta TA.RI. Lo sconto TA.RI. non è cumulabile, né con altre adozioni, né con altre iniziative che prevedono sconti sulla tassa. **Lo sconto è riconosciuto per la durata della vita del cane adottato.** In caso di decesso, smarrimento, cessione e/o rinuncia della proprietà del cane adottato, gli eventuali incentivi saranno riconosciuti in forma parziale in relazione ai giorni di affido, in alternativa all'adozione di un altro cane. In caso di cambio di residenza dell'affidatario e la conseguente uscita dal nucleo familiare del soggetto beneficiario dello sconto, l'agevolazione potrà essere trasferita nella nuova eventuale utenza TA.RI. Le adozioni a distanza non danno diritto allo sconto. **Annualmente la Giunta Municipale stabilirà l'importo annuo complessivo da destinare agli sconti derivanti dal presente Regolamento.**

#### Art. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'ufficio comunale preposto potrà verificare periodicamente, anche con l'ausilio della Polizia Municipale o tramite un'associazione autorizzata dall'Ente, le condizioni di detenzione del cane. Ogni anno, non oltre il 31 dicembre dovrà essere presentato presso l'ufficio preposto il certificato veterinario di buona salute del cane adottato, la mancata presentazione comporta la perdita del diritto alle agevolazioni TA.RI. per l'anno di riferimento. Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge, a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata e a richiedere la restituzione dell'eventuale sconto TA.RI. percepito negli ultimi due anni.

### TITOLO IV – ADOZIONE A DISTANZA

#### Art. 12 – ADOZIONI A DISTANZA

E' prevista la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso il canile convenzionato. L'adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che vorrebbero un cane, ma che non hanno

le condizioni per tenerlo, di stabilire comunque un rapporto con l'esemplare da loro scelto tra quelli accuditi dal canile convenzionato. **L'adozione a distanza è subordinata al versamento di un contributo mensile al Comune di Falerna che sarà determinato dal competente organo comunale (Giunta Municipale).** L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, ecc.). All'adottante verrà rilasciato un attestato in cui vengono indicati il nome e la foto del cane adottato. Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato. Per le visite da parte dell'adottante si fa riferimento al regolamento del canile. Il cane in adozione a distanza rimane sotto la completa tutela e proprietà dell'Ente e può essere dato in affido definitivo a persone diverse dall'adottante a distanza. Qualora il cane adottato a distanza trovasse casa, l'adottante a distanza verrà informato tramite posta certificata (PEC) o raccomandata A/R. Potrà quindi scegliere un altro cane o sospendere la pratica, fermo restando il diritto di precedenza per l'adozione definitiva in capo all'adottante a distanza. Per questioni tecniche, le somme anticipate non verranno rimborsate. Il competente ufficio comunale si riserva il diritto insindacabile di revoca dell'adozione a distanza nel caso in cui le regole suddette non vengano rispettate o qualora il comportamento dell'adottante risulti lesivo per il benessere del cane o per il buon andamento del canile.

#### Art. 13 – MODALITÀ DI ADOZIONE A DISTANZA

Gli interessati ad ottenere l'adozione a distanza di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente all'ufficio competente. L'adozione a distanza avviene mediante il versamento mensile al Comune di Falerna della somma stabilita dall'articolo 12 del presente regolamento. Qualora l'adottante non provveda al pagamento della spettanza mensile entro il quindicesimo giorno del mese successivo, l'adozione verrà annullata ed il cane tornerà totalmente a carico del Comune.

#### Art. 14 – UTILIZZO DEI FONDI

I soldi raccolti verranno destinati dal Comune per la cura, il mantenimento e i controlli sanitari sia del cane che si è scelto in affido a distanza sia, indiscriminatamente, degli altri ospiti del canile convenzionato.

### **Titolo V – CATTURA DI CANI DI PROPRIETÀ**

#### Art. 15 – CATTURA DI CANI DI PROPRIETÀ

Per i cani di proprietà, ritrovati e custoditi presso la struttura, in possesso di regolare microchip, dovrà essere individuato il proprietario dagli Operatori della Polizia Locale, attraverso l'anagrafe canina della ASP Servizio Veterinario. Una volta individuato, questi dovrà provvedere al ritiro del cane, al pagamento delle sanzioni amministrative (se elevate dalle diverse autorità competenti) e al pagamento delle spese di cattura e trasporto e dei giorni di permanenza presso il canile, con tariffa pari a quella massima convenzionata. In caso di rifiuto al ritiro, il gestore dovrà immediatamente informare la Polizia Municipale per gli eventuali adempimenti di legge. In caso di rifiuto al pagamento, il gestore dovrà informare immediatamente il responsabile del procedimento amministrativo per l'avvio della procedura esecutiva del recupero del credito.

#### Art. 16 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO – ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali; b) lo Statuto comunale.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.